



TORINO - VERONA - SALUZZO

0112269903

ares@ares.to.it

ART. 7 - D. LGS. 626/94 s.m.i.

CONTRATTO D'APPALTO E CONTRATTO D'OPERA



DAL 1983

SOCIETA' DI INGEGNERIA

SICUREZZA, AMBIENTE, FORMAZIONE, PROGETTAZIONE

LABORATORIO MISURE

**RUMORE, VIBRAZIONI, CEM
AGENTI CHIMICI
ELETTRICHE**

ART. 7 - D. LGS. 626/94 s.m.i.

CONTRATTO D'APPALTO E CONTRATTO D'OPERA

LA LEGGE N. 296, 2006 (FINANZIARIA 2007) E LA LEGGE N. 123, 3 AGOSTO 2007 HANNO MODIFICATO IN MODO SIGNIFICATIVO L'ART. 7, CHE ESAMINIAMO DI SEGUITO NELLA SUA NUOVA FORMULAZIONE.

NON SI DEVE DIMENTICARE CHE IN ALCUNI CASI, SE I LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO SONO EDILI E/O DI GENIO CIVILE, E' ANCHE NECESSARIO APPLICARE LA DIRETTIVA CANTIERI (RECEPITA CON D. LGS. N. 494/96 s.m.i.), ASPETTO CHE QUI NON APPROFONDIREMO.

Art. 7 (Contratto di appalto o contratto d'opera)

1. *Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:*
 - a) *verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;*
 - b) *fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.*

**... NONCHE' NELL'AMBITO DELL'INTERO CICLO PRODUTTIVO
DELL'AZIENDA ...**

**AMPLIA L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 7
OLTRE AL CASO DELL'AFFIDAMENTO DI LAVORI "ALL'INTERNO
DELL'AZIENDA" RENDE OBBLIGATORIO L'ADEMPIMENTO ANCHE
RELATIVAMENTE AI LAVORI AFFIDATI ALL'ESTERNO
DELL'AZIENDA, MA NELL'AMBITO DEL CICLO PRODUTTIVO**

CHIARIMENTI

CIRCOLARE N. 24/2007

Roma, 14 novembre 2007



***Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale***

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro



**Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale**

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Roma, 14 novembre 2007



**L'ART. 7 SI APPLICA ANCHE NELL'IPOTESI DI APPALTI
“EXTRAZIENDALI”**

**TUTTAVIA NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL CICLO
PRODUTTIVO DELL'OPERA O DEL SERVIZIO**

**NON SEMPLICEMENTE PREPARATORI O COMPLEMENTARI
ALL'ATTIVITA' PRODUTTIVA IN SENSO STRETTO**

**ESCLUDENDO LE ATTIVITA' CHE, PUR RIENTRANDO NEL CICLO
PRODUTTIVO AZIENDALE, SI SVOLGONO IN LOCALI SOTTRATTI
ALLA GIURIDICA RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE
(IMPOSSIBILE PER IL COMMITTENTE SVOLGERE GLI ADEMPIMENTI
STABILITI PER LEGGE IN TALE AMBIENTE)**

TIPO DI LAVORO AFFIDATO	LUOGO NEL QUALE DI SVOLGONO LE ATTIVITA' AFFIDATE
PREPARATORIO O COMPLEMENTARE	INTERNO CONFINE AZIENDALE
	ESTERNO CONFINE AZIENDALE PRESSO ALTRO DATORE DI LAVORO O LAVORATORE AUTONOMO (ES. PREPARAZIONE TETTOIA POI DA MONTARE PRESSO AZIENDA)
	ESTERNO CONFINE AZIENDALE IN UN LUOGO CHE NON DIPENDE DA UN ALTRO DATORE DI LAVORO O LAVORATORE AUTONOMO (ES. CANTIERE)
NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA O SERVIZIO OGGETTO DELL'ATTIVITA' DELL'AZIENDA	INTERNO CONFINE AZIENDALE
	ESTERNO CONFINE AZIENDALE PRESSO ALTRO DATORE DI LAVORO O LAVORATORE AUTONOMO (ES. TERZISTA)
	ESTERNO CONFINE AZIENDALE IN UN LUOGO CHE NON DIPENDE DA UN ALTRO DATORE DI LAVORO O LAVORATORE AUTONOMO (ES. CANTIERE)

Art. 7 (Contratto di appalto o contratto d'opera)

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;**
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.**

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi

TESTO PRECEDENTE:

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

DATORE DI LAVORO COMMITTENTE PROMUOVE LA COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO DI CUI AL COMMA 2 ...

LE MODALITA' ATTUATE DAI DATORI DI LAVORO COMMITTENTI PER PROMUOVERE LA COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO FRA I DATORI DI LAVORO DELLE DIVERSE IMPRESE COINVOLTE SONO STATE FINO AD OGGI DI VARIO TIPO, AD ESEMPIO:

DEFINIZIONE DI PROCEDURE OPERATIVE PER L'ACCESSO ALL'AREA DI LAVORO PREVIA SOTTOSCRIZIONE DI DOCUMENTI DI IMPEGNO AD ATTUARE MISURE DI TUTELA PREDEFINITE DAL COMMITTENTE PER ELIMINARE / RIDURRE I RISCHI DI INTERFERENZA

SCAMBIO RECIPROCO DI INFORMAZIONI (MISURA PREVISTA DIRETTAMENTE NELL'ART. 7, C. 2) E GENERALMENTE ATTUATA DALLE IMPRESE IN FORMA SCRITTA

INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SPECIFICATAMENTE INCARICATI DEL COORDINAMENTO

ORGANIZZAZIONE DI RIUNIONI DI COORDINAMENTO (PRELIMINARI E NEL CORSO DEI LAVORI), EVENTUALMENTE VERBALIZZATE

DATORE DI LAVORO COMMITTENTE PROMUOVE LA COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO DI CUI AL COMMA 2 ...

OGGI IL LEGISLATORE PRECISA LE MODALITA'

ULTERIORI ???

**ED INDIVIDUA UNO STRUMENTO OBBLIGATORIO
UNICO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CHE
INDICHI LE MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE
INTERFERENZE**

.....

***CON RIFERIMENTO ALL' OBBLIGO DI COOPERAZIONE E
DI COORDINAMENTO DI CUI AL COMMA 2***

LE PRINCIPALI QUESTIONI

IN QUALI CASI VA PREDISPOSTO IL DOCUMENTO
UNICO DI CUI ALL'ART. 7 C. 3?

A CHI SPETTA LA
PREDISPOSIZIONE DEL
DOCUMENTO UNICO IN
CASO DI SUBAPPALTO ?

QUALI CONTENUTI DEVE AVERE
IL DOCUMENTO UNICO ?

IN QUALI CASI VA PREDISPOSTO IL DOCUMENTO UNICO DI CUI ALL'ART. 7 C. 3?

NELL'AMBITO DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 7

IN PRESENZA DI POSSIBILI INTERFERENZE:

- FRA LE IMPRESE APPALTATRICI ED I LAVORATORI AUTONOMI CUI SONO STATI AFFIDATI I LAVORI
- FRA TALI IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI ED IL PERSONALE DELL'IMPRESA COMMITTENTE
- FRA LE IMPRESE APPALTATRICI ED I LAVORATORI AUTONOMI CHE ESEGUONO I LAVORI AFFIDATI E LE IMPRESE APPALTATRICI ED I LAVORATORI AUTONOMI CUI SONO STATI AFFIDATI ALTRI LAVORI





**AL COMMA 2 DELL'ART. 7 E' DEFINITO IN MODO MOLTO CHIARO
CHE:**

***LA COOPERAZIONE VA ESEGUITA RELATIVAMENTE
ALL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO***

***IL COORDINAMENTO VA ESEGUITO PER LA RIDUZIONE DEI
RISCHI CUI SONO ESPOSTI I LAVORATORI DOVUTI ALLE
INTERFERENZE FRA I LAVORI DELLE DIVERSE IMPRESE
COINVOLTE NELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA
COMPLESSIVA***

**IL COMMA 3 DELL'ART. 7 RICHIAMA IL COMMA 2, E QUINDI PARE
DI POTER INTERPRETARE CHE IL DOCUMENTO UNICO
RIGUARDA I LAVORI OGGETTO DELLO SPECIFICO APPALTO, ED
AL LIMITE LE INTERFERENZE VERSO I LAVORATORI DEL
COMMITTENTE CHE VI PARTECIPANO, ANCHE SE
OCCASIONALMENTE PER CONTROLLI**

... INTERPRETAZIONI DIVERSE ...

ALCUNI ENTI DI VIGILANZA AL MOMENTO INTERPRETANO
CHE IL DOCUMENTO UNICO VA PREDISPOSTO DAL
DATORE DI LAVORO COMMITTENTE ANCHE NEL CASO IN
CUI L'UNICA INTERFERENZA POSSIBILE SIA DATA DALLA
VICINANZA FRA L'AREA OVE SI SVOLGONO I LAVORI
OGGETTO DELL'APPALTO E L'AREA IN CUI SONO
PRESENTI I LAVORATORI DEL COMMITTENTE, ANCHE SE
QUESTI NON PARTECIPANO DIRETTAMENTE
ALL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO


*RISCHIO DA INTERFERENZA → EMISSIONE DI
AGENTE PERICOLOSO DALL'AREA DI LAVORO
OVE SI SVOLGONO I LAVORI OGGETTO
DELL'APPALTO ALL'AREA OVE OPERANO I
LAVORATORI DEL COMMITTENTE*

A CHI SPETTA LA PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO UNICO IN CASO DI SUBAPPALTO?

**LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO SPETTA AL
“DATORE DI LAVORO COMMITTENTE” IN ALLEGATO
AL CONTRATTO D’APPALTO O D’OPERA**

**NELL’AMBITO DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ART. 7
ALL’INTERNO DELL’AZIENDA O UNITÀ PRODUTTIVA NONCHE’
NELL’AMBITO DELL’INTERO CICLO PRODUTTIVO DELL’AZIENDA**

COMMITTENTE 1



APPALTATORE =
COMMITTENTE 2



SUBAPPALTATORE

PARREBBE QUINDI DI POTER INTERPRETARE CHE IL DOCUMENTO UNICO VA PREDISPOSTO DAL DATORE DI LAVORO CHE AFFIDA I LAVORI ...

.... E QUINDI IN CASO DI SUBAPPALTO DALL'APPALTATORE ...

... E NON DAL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE (1)...

RICORDANDO PERO' I CHIARIMENTI

CIRCOLARE N. 24/2007

Roma, 14 novembre 2007



*Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale*

Direzione generale per l'Attività ispettiva


Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

**L'ART. 7 SI APPLICA ANCHE NELL'IPOTESI DI APPALTI
"EXTRAZIENDALI"**

**TUTTAVIA NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL CICLO
PRODUTTIVO DELL'OPERA O DEL SERVIZIO**

**NON SEMPLICEMENTE PREPARATORI O COMPLEMENTARI
ALL'ATTIVITA' PRODUTTIVA IN SENSO STRETTO**

**ESCLUDENDO LE ATTIVITA' CHE, PUR RIENTRANDO NEL
CICLO PRODUTTIVO AZIENDALE, SI SVOLGONO IN LOCALI
SOTTRATTI ALLA GIURIDICA RESPONSABILITA' DEL
COMMITTENTE (IMPOSSIBILE PER IL COMMITTENTE
SVOLGERE GLI ADEMPIMENTI STABILITI PER LEGGE IN
TALE AMBIENTE)**



QUALI CONTENUTI DEVE AVERE IL DOCUMENTO UNICO ?

art. 7, c. 3

... **UNICO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CHE INDICHI LE MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE**



- **UNICO IN QUANTO “UNO” PER TUTTE LE IMPRESE ED I LAVORATORI AUTONOMI COINVOLTI NELL’APPALTO**
- **UNICO IN QUANTO UNITO AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ART. 4**
- **UNICO IN QUANTO GLI ASPETTI “INFORMAZIONE SUI RISCHI PRESSO IL COMMITTENTE” E “MISURE DI TUTELA SUI RISCHI DI INTERFERENZA” DOVRANNO ESSERE TRATTATI IN UN SOLO DOCUMENTO**

**UNICO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CHE INDICHI
LE MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE**

**E' UN DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI, E QUINDI
DEVE CONTENERE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E NON
SOLO L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE, NON
CONSIDERANDO I RISCHI PROPRI DEI LAVORI AFFIDATI**

**E' DISTINTO DAL DOCUMENTO DI CUI ALL'ART. 4 DEL D. LGS.N . 626 s.m.i.
... ED INFATTI IL COMPIUTO DI PREDISPORLO E CONSEGNARLO ALLE
IMPRESE ED AI LAVORATORI AUTONOMI PUO' ESSERE DELEGATO DAL
DATORE DI LAVORO AL DIRIGENTE E/O AL PREPOSTO**

**DEVE PRECISARE LE MISURE DI TUTELA "ADOTTATE" PER
ELIMINARE LE INTERFERENZE ... ED IN CASO LE
INTERFERENZE NON SIANO ELIMINABILI, QUELLE PER
RIDURRE I RISCHI CONNESSI CON LE INTERFERENZE
(ART. 3, D. LGS.N . 626 ...)**

LE ASSOCIAZIONI DEGLI IMPRENDITORI HANNO CONTESTATO CHE NON E' POSSIBILE AL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE CONOSCERE TUTTI I POSSIBILI RISCHI DA INTERFERENZA "PRELIMINARMENTE" (INFATTI, IL DOCUMENTO UNICO VA ALLEGATO AL CONTRATTO D'APPALTO E D'OPERA)

CHIARIMENTI

CIRCOLARE N. 24/2007



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Direzione generale per l'Attività Ispettiva


Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Roma, 14 novembre 2007

DOCUMENTO UNICO "DINAMICO" ... E NON "STATICO" ...

Il documento unico di valutazione del rischio, inoltre, non può considerarsi un documento "statico" ma necessariamente "dinamico", per cui la valutazione effettuata prima dell'inizio dei lavori deve necessariamente essere aggiornata in caso di subappalti o forniture e posa in opera intervenuti successivamente ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dell'opera o del servizio che dovessero intervenire in corso d'opera.

ESEMPIO: LA FRANCIA



1. Risques liés aux situations de co-activité

Il s'agit d'articuler le document unique avec les instruments prévus par :

- le décret n°92-158 du 20 février 1992 relatif aux prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure ;
- le décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 relatif aux dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil.

a) Le cas d'une entreprise intervenante dans une entreprise utilisatrice (décret du 20 février 1992, art. R. 237-1 et suivants) :

• L'analyse commune des risques interférents

ANALISI COMUNE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Lors d'une intervention, l'entreprise intervenante (EI) et l'entreprise utilisatrice (EU) doivent procéder à une analyse commune des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, les installations et matériels ;

• Le plan de prévention

PIANO DI PREVENZIONE

Les résultats de cette analyse des risques servent à la réalisation du **plan de prévention**, où figurent les mesures qui doivent être prises par chaque entreprise, en vue de prévenir ces risques ;


• Le retour d'expériences

RITORNO DI ESPERIENZA → MODIFICHE AL "DOCUMENTO UNICO" DI CIASCUNA IMPRESA

Les enseignements tirés de ces analyses - retours d'expériences - peuvent venir, le cas échéant, enrichir le document unique de l'entreprise intervenante, voire de l'entreprise utilisatrice.


DOCUMENTO UNICO (IN FRANCIA) = DVR

SOLO PER IL CASO DELLE IMPRESE E LAVORI PUBBLICI E' OBBLIGATORIO CHE CIASCUNA IMPRESA AGGIORNI IL PROPRIO "DOCUMENTO UNICO" CON I RISCHI DA INTERFERENZA E CHE VENGA DOCUMENTATO UN "PIANO DI PREVENZIONE"



En ce qui concerne le secteur du bâtiment et les travaux publics, le document unique contient les résultats de l'évaluation des risques liés aux métiers (peintre, maçon, couvreur, grutier...) et aux activités de l'entreprise (pavillons, infrastructures de bâtiments, ponts ou routes...).

IL DOCUMENTO UNICO
DEVE CONTENERE I
RISULTATI DELLA
VALUTAZIONE DEI
RISCHI LEGATI ALLE
ATTIVITA' DELLE
IMPRESE
INTERVENIENTI



IL DOCUMENTO
UNICO DEVE
CONTENERE I
RISULTATI DELLA
VALUTAZIONE
DELL'IMPRESA
UTILIZZATRICE

IL PIANO DI PREVENZIONE CHE E' FONDATO SULL'ANALISI IN COMUNE DEI RISCHI DI
INTERFERENZA DEFINISCE LE MISURE DI PROTEZIONE DA PRENDERE



A PROPOSITO DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 7 LA MAGGIOR PARTE DELLE AZIENDE HANNO ATTUALMENTE CONSOLIDATO UNA PROCEDURA CHE PREVEDE DI DISTRIBUIRE ALLE IMPRESE ESTERNE ED AI LAVORATORI AUTONOMI UNA INFORMATIVA SUI RISCHI

TALE INFORMATIVA IN GENERE GIA' DEFINISCE UNA SERIE DI MISURE DI PREVENZIONE PER EVITARE INTERFERENZE (SEGREGAZIONE AREE, USO CONSENTITO LUOGHI E SERVIZI IGIENICI, DIVIETI DI ACCESSO, ORARI DI INTERVENTO, OBBLIGHI E DIVIETI,))

INOLTRE, MOLTE AZIENDE PREVEDONO NELLA PROCEDURA CHE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI (TUTTI O DI UNA CERTA ENTITA') VENGA ESEGUITO UN SOPRALLUOGO DI COORDINAMENTO, SOLITAMENTE VERBALIZZATO, PER LA DEFINIZIONE DI ULTERIORI MISURE DI TUTELA

IL NUOVO TESTO DELL'ART. 7 IMPONE NUOVI OBBLIGHI ?

INTERPRETABILE !!!

SECONDO ALCUNI COMMENTATORI E' SUFFICIENTE CHE IL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE INTEGRI IL PROPRIO DVR (ELABORATO AI SENSI ART. 4, C. 2) CON L'INDICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

VALIDAZIONE FORNITORI

DISTRIBUZIONE INFORMATIVA SUI RISCHI
PRESSO L'AZIENDA COMMITTENTE

REGOLE ED ORARI DI ACCESSO

DEFINIZIONE SERVIZI ED IMPIANTI
UTILIZZABILI DAGLI ESTERNI

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO IN MODO DA EVITARE SOVRAPPOSIZIONI DI LUOGO E
DI TEMPO

SOPRALLUOGO DI COORDINAMENTO

.....

INTERPRETABILE !!!

SECONDO ALTRI COMMENTATORI E' NECESSARIA
L'ELABORAZIONE DI UNO SPECIFICO DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE (DEI RISCHI DA INTERFERENZA) DA REALIZZARE
IN MODO PERSONALIZZATO PER OGNI SINGOLO APPALTO

ELENCO DEI POSSIBILI RISCHI DA INTERFERENZA

IDENTIFICAZIONE DI QUELLI PRESENTI NEL CASO SPECIFICO (ED EVENTUALMENTE
ANCHE "STIMA" ...)

INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI TUTELA SPECIFICHE PER ELIMINARE LE
INTERFERENZE (CRONOPROGRAMMA ???)

INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI TUTELA SPECIFICHE PER RIDURRE I RISCHI DA
INTERFERENZA

Riguarda esclusivamente le eventuali interferenze tra le attività svolte in un medesimo luogo di lavoro

Stante l'oggettiva impossibilità di evitare le interferenze laddove queste siano presenti con l'espressione "eliminare le interferenze" il legislatore ha verosimilmente inteso riferirsi ai rischi lavorativi derivanti dalle stesse interferenze, avendo comunque presente che le diverse attività lavorative possono interferire tra loro senza che si evidenzino rischi per i lavoratori.

**art. 3 ... rischi ridotti al minimo
ove non sia possibile l'eliminazione**

E' unico perche' mira ad evitare l'adozione di misure non coerenti da parte delle varie imprese e lavoratori autonomi

Non e' obbligo esclusivo del Datore di Lavoro (delegabile)

Applicabile anche per "appalti interni" (imprese dello stesso gruppo)

Concordato con le imprese e i lavoratori autonomi (allegato al contratto)

L'analisi delle interferenze deve precedere la stipula del
contratto (→ costi della sicurezza)

Il DUVRI precede l'inizio dei lavori

Applicabile ai contratti stipulati DOPO il 23 agosto 2007

Se il contratto non è scritto → allegato ad altro
documento scritto (es. conferma d'ordine)

Se più contratti contemporanei: un unico documento
riferito al complesso dei lavori

Se più contratti successivi: anche documenti l'uno
successivo all'altro

UN POSSIBILE INDICE ...

INDICE

- 1 PREMESSA
 - 1.1 DESCRIZIONE DELLA COMMESSA
 - 1.2 PROCEDURA
- 2 METODOLOGIA ADOTTATA NEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
- 3 VALUTAZIONE DELLA POSSIBILE PRESENZA DI INTERFERENZE
- 4 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI E VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
- 5 MISURE DI TUTELA PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

L'ELENCO DEI PERICOLI ...

AGENTI FISICI, CHIMICI E BIOLOGICI

COD	SITUAZIONE CHE CREA RISCHI DA INTERFERENZA
AI01	EMISSIONE RUMORE
AI02	EMISSIONE VIBRAZIONI
AI03	EMISSIONE ULTRASUONI
AI04	EMISSIONE DI CALORE
AI05	EMISSIONE DI FREDDO
AI06	EMISSIONE RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE/INFRAROSSO/LUCE VIVA
AI07	EMISSIONE RADIAZIONE LASER
AI08	EMISSIONE DI CAMPI ELETTRONICHI
AI09	EMISSIONE DI RADIAZIONI IONIZZANTI



SITUAZIONI CHE DETERMINANO RISCHI MECCANICI, DI ustione, DI ELETTROCUZIONE

COD	SITUAZIONE CHE CREA RISCHI DA INTERFERENZA
BI01	SPARGIMENTO DI SOSTANZE CHE RENDONO IL PAVIMENTO SCIVOLOSO
BI02	CADUTA OGGETTI DALL'ALTO
BI03	ESECUZIONE LAVORI DI DEMOLIZIONE
BI04	PROIEZIONE DI SCHEGGE, CORPI SOLIDI, TRUCIOLI, ...
BI05	PASSAGGIO DI CARICHI SOSPESI
BI06	PRESENZA DI SCAVI APERTI



SITUAZIONI CHE DETERMINANO RISCHI DI INCENDIO, ESPLOSIONE, SCOPPIO

COD	SITUAZIONE CHE CREA RISCHI DA INTERFERENZA
CI01	LAVORI A CALDO (LAVORI DI SALDATURA O CON UTILIZZO DI FIAMME LIBERE)
CI02	ATTIVITA' CON UTILIZZO E/O STOCCAGGIO DI MATERIALI INFIAMMABILI
CI03	ATTIVITA' CON UTILIZZO E/O STOCCAGGIO DI SIGNIFICATIVE QUANTITA' DI MATERIALI COMBUSTIBILI



LE POSSIBILI MISURE DI TUTELA

PER LIMITARE LE INTERFERENZE

- LIMITAZIONE DELLA CONTEMPORANEITA' DELLE LAVORAZIONI IN TERMINI SPAZIO TEMPORALI
- SEGREGAZIONE DELLE AREE E SEGNALETICA
- DIVIETI DI ACCESSO
- DIVIETI DI ESEGUIRE PARTICOLARI LAVORAZIONI
- REGOLE PER LA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI E PEDONI
- IMPIANTI E SERVIZI UTILIZZABILI DALLE IMPRESE ESTERNE
- IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI
-

LE POSSIBILI MISURE DI TUTELA

PER CONTROLLARE I RISCHI DI INTERFERENZA

- SCELTA DEI METODI DI LAVORO CON MINIMO IMPATTO
- USO DI DPI ANCHE PER LA PROTEZIONE DI LAVORATORI NON DIRETTAMENTE ADDETTI ALLA LAVORAZIONE CON RISCHIO
- DOTAZIONE DI DISPOSITIVI TECNICI SPECIFICI PER EVITARE L'EMISSIONE E LA PROPAGAZIONE DI AGENTI PERICOLOSI
- SEGNALETICA, INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ..
- PERMESSO DI LAVORO
-

LA POSSIBILE PROCEDURA

AZIENDA COMMITTENTE DEFINISCE I LAVORI DA AFFIDARE, RACCOGLIE I PREVENTIVI, CHIEDENDO ESPPLICITAMENTE L'INDICAZIONE DEI COSTI PER LA SICUREZZA

AZIENDA COMMITTENTE, INDIVIDUATE LE IMPRESE E/O LAVORATORI AUTONOMI PRESCELTI, RACCOGLIE LE INFORMAZIONI SUI RISCHI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

AZIENDA COMMITTENTE PREDISPONE IL DOCUMENTO UNICO, ESEGUENDO LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E "PROGETTANDO" PRELIMINARMENTE LE MISURE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE O RIDURRE I RISCHI DA INTERFERENZA

AZIENDA COMMITTENTE CONSEGNA IL DOCUMENTO UNICO (E L'INFORMATIVA SUI RISCHI) ALLE IMPRESE INTERVENIENTI ED AI LAVORATORI AUTONOMI IN ALLEGATO AL CONTRATTO

AZIENDA COMMITTENTE PREVEDE QUALE MISURA DI TUTELA L'ESECUZIONE DI RIUNIONI DI CORRDIINAMENTO (PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI, PERIODICHE, ...) → DINAMICITA' DELLA TUTELA

IN CASO VENGA CONCESSA L'AUTORIZZAZIONE AD UN SUBAPPALTO ... SI PREVEDE CHE "DEBBA" ESSERE ESEGUITA RIUNIONE DI COORDINAMENTO ...

Art. 7 (Contratto di appalto o contratto d'opera)

3.BIS *L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.*

3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

... NEI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE, DI APPALTO E DI SUBAPPALTO, DI CUI AGLI ARTICOLI 1559, 1655 E 1656 DEL CODICE CIVILE

Art. 1559 Nozione
La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.

Art. 1655 Nozione
L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Art. 1656 Subappalto
L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente.

SI ANNOTA CHE NON SONO ESPRESSAMENTE RICHIAMATI I CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI MANOD'OPERA (ART. 20 D. LGS. N. 273/2003)

**... DEVONO ESSERE SPECIFICAMENTE INDICATI I COSTI
RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO**

NON DEFINITO CHI LI DEVE INDICARE

**SI ANNOTA CHE PER IL CASO DEGLI APPALTI
PRIVATI, QUI TRATTATI, SI RICHIEDE SOLO
L'INDICAZIONE DEI COSTI PER LA SICUREZZA E
NON LA VERIFICA DI CONGRUITA', L'ESCLUSIONE
DALLE TRATTATIVE, CHE SONO INVECE POI
RICHIESI PER GLI APPALTI PUBBLICI**

**E' POSSIBILE PER IL COMMITTENTE RICHIEDERE LA PRECISAZIONE DEI
COSTI PER LA SICUREZZA ALL'APPALTATORE**

**POSSENO ESSERE INDICATI PERCENTUALMENTE SULL'IMPORTO DELL'APPALTO,
O ANCHE COME STIMA, O COME COMPUTO DI DETTAGLIO, ...**

**A TALI DATI POSSONO ACCEDERE, SU RICHIESTA, IL
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI DI CUI ALL'ARTICOLO
18 E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI.**

**NON E' PRECISATO CHI POSSA ACCEDERE AI DATI:
TUTTI GLI RLS (COMMITTENTE, APPALTATORI,
SUBAPPALTATORI), O SOLO ALCUNI?**

QUALI ORGANIZZAZIONI SINDACALI ??

**NOTA BENE: L'INTERO COMMA SUI COSTI
DELLA SICUREZZA NON PREVEDE SANZIONI**

COSTI PER LA SICUREZZA

SOLO I RISCHI DA INTERFERENZA (MISURE
TECNICHE SPECIFICHE, DPI PARTICOLARI,
FORMAZIONE PARTICOLARE)

MEGLIO DETERMINAZIONE ANALITICA
(CONSULTABILITA' RLS) MA NON STRETTAMENTE
OBBLIGATORIA

OBBLIGO NON SANZIONATO

ALTRÉ NOVITÀ A PROPOSITO DEGLI APPALTI

Art. 6. (Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici)

1. Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1 settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita' nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

SANZIONI AMMINISTRATIVE DL (100 - 500 €) E LAVORATORE (50 - 300 €)

Art. 6. (Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici)

2. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 1 mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unita' lavorative, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma I.

TESSERINO COME PROPOSTO "ON – LINE" DA DIPARTIMENTO PREVENZIONE - MODENA

Cognome e Nome del lavoratore

data di nascita

luogo di nascita

Impresa

Sede

P.IVA

Tessera di riconoscimento (articolo 6, comma 1, Legge n. 123/07)



CHIARIMENTI

CIRCOLARE N. 24/2007



Roma, 14 novembre 2007

**Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale**

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

I dati contenuti nella tessera di riconoscimento devono consentire l'inequivoco ed immediato riconoscimento del lavoratore interessato e pertanto, oltre alla fotografia, deve essere riportato in modo leggibile almeno il nome, il cognome e la data di nascita. La tessera inoltre deve indicare il nome o la ragione sociale dell'impresa datrice di lavoro.

CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 8. (Modifiche all'articolo 86 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

1. All'articolo 86 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il comma 3-bis e' sostituito dai seguenti:

"3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

.....

Art. 8. (Modifiche all'articolo 86 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

....

Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione.

3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non puo' essere comunque soggetto a ribasso d'asta".



GRAZIE DELL'ATTENZIONE